


MARINARA Porto Turistico Internazionale
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna
Italy

MARINARA


Porto Turistico Internazionale

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO MARINARA


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico/6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01998720399

INDICE


PREMESSE		Pag. 4
NORME GENERALI		
Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	Pag. 5
Articolo 2	Osservanza del Regolamento.....	Pag. 5
Articolo 3	Modifiche al Regolamento.....	Pag. 5
Articolo 4	Osservanza delle norme.....	Pag. 5
Articolo 5	Gestione del Marina	Pag. 5
Articolo 6	Direzione del Marina.....	Pag. 6
Articolo 7	Responsabilità.....	Pag. 6
Articolo 8	Attività commerciali, professionali, ed artigianali	Pag. 6
TRAFFICO ED ORMEGGIO		
Articolo 9	Accesso al Marina.....	Pag. 6
Articolo 10	Organizzazione del Marina.....	Pag. 7
Articolo 11	Posto di ormeggio-Modalità di ormeggio.....	Pag. 7
NORME DI COMPORAMENTO		
Articolo 12	Assenze dall'ormeggio	Pag. 7
Articolo 13	Rumori molesti.....	Pag. 7
Articolo 14	Attrezzature	Pag. 8
Articolo 15	Pulizie.....	Pag. 8
Articolo 16	Animali.....	Pag. 8
NORME DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL MARINA		
Articolo 17	Servizi fondamentali.....	Pag. 8
Articolo 18	Servizi sussidiari.....	Pag. 9
Articolo 19	Controllo	Pag. 9
Articolo 20	Assistenza e manutenzione.....	Pag. 9
Articolo 21	Occupazione aree coperte e scoperte	Pag. 9
Articolo 22	Mezzi di sollevamento, alaggi e messa a mare delle unità	Pag. 9
Articolo 23	Pagamento tariffe e servizi.....	Pag. 10
Articolo 24	Ormeggio a breve termine.....	Pag. 10
Articolo 25	Servizi diversi	Pag. 10
SICUREZZA, ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO		
Articolo 26	Assicurazioni	Pag. 11
ACCESSO VIA TERRA AL MARINA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE		


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01306720499

Articolo 27	Circolazione veicolare e pedonale.....	Pag. 11
Articolo 28	Stazionamento dei veicoli.....	Pag. 12

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 29	Utenti in transito.....	Pag. 12
Articolo 30	Tariffe	Pag. 12
Articolo 31	Controversie.....	Pag. 12



Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01398720399

PREMESSE

- La SEASER S.p.A., ha ottenuto la Concessione Demaniale Marittima n° 11 Registro Concessioni Anno 2005 Repertorio n° 882, rilasciata dalla competente Autorità Portuale di Ravenna.
- Detta Concessione ha per scopo, tra l'altro, la realizzazione e gestione di un Porto Turistico in Marina di Ravenna.
In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 5 della citata Concessione Demaniale è stato redatto il presente Regolamento in 40 articoli su 15 facciate contenente le norme di esercizio e di uso del Porto Turistico che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti e frequentatori dello stesso.
Con la denominazione di "UTENTE", nel presente Regolamento, sarà identificata la persona fisica o giuridica cui risulti assegnato o che comunque a qualsiasi titolo fruisca, anche temporaneamente, di un ormeggio o altra utenza portuale nell'ambito del Porto Turistico che sarà chiamato "MARINARA".
- **La SEASER S.p.A. ha facoltà:**
 1. di provvedere direttamente, anche mediante propri organi, alla gestione del Porto Turistico;
 2. di affidare sia per l'intero periodo della concessione, sia per periodi più limitati, il funzionamento e la gestione delle attività portuali ad altre società, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, se necessaria.
- L'Utente, nell'usufruire degli ormeggi e dei servizi di Marinara, espressamente e a tutti gli effetti, ne accetta tutte le caratteristiche quali, a solo scopo esemplificativo, dimensioni, collocazione, orientamento, strutture di ormeggio, manlevando SEASER S.p.A. da ogni responsabilità in merito.
- **Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.**


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Partita IVA 00450720499

NORME GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto l'amministrazione e la gestione di "MARINARA" Porto Turistico Internazionale in Marina di Ravenna

L'allegata planimetria pur formando parte integrante del presente Regolamento, ha carattere unicamente indicativo delle opere fisse previste, riservandosi espressamente SEASER S.p.A. il diritto di modificare, anche integralmente, l'organizzazione, la distribuzione e le classi (larghezza e lunghezza) degli ormeggi attualmente previste nei limiti dello specchio acqueo oggetto della Concessione Demaniale di cui alle premesse.

Articolo 2

OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'osservanza del presente regolamento interno di Marinara è obbligatoria per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, utilizzino i beni, le infrastrutture e i servizi che comunque ricadono e/o sono forniti nell'ambito di Marinara.

Articolo 3

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

La SEASER S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento in qualunque momento, salva soltanto l'approvazione delle Competenti Autorità, se necessaria, qualora ciò sia ritenuto dalla stessa società opportuno al fine di meglio assicurare, fino al termine della concessione, la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza di Marinara. Il presente regolamento inoltre verrà automaticamente adeguato a tutte le norme che saranno emanate dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 4

OSSERVANZA DELLE NORME

Tutti coloro che utilizzano il Porto Turistico Internazionale MARINARA sono soggetti alle disposizioni della Società Concessionaria Seaser S.p.A., alle disposizioni dell'Autorità competente ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

In conformità dell'atto di concessione, tutti gli Utenti sono tenuti inoltre ad osservare le condizioni e le obbligazioni assunte dalla SEASER S.p.A..

Tutti gli Utenti infine sono soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione in quanto applicabili.

Articolo 5

GESTIONE DI "MARINARA"

La SEASER S.p.A., per tutta la durata della Concessione Demaniale, si riserva la facoltà, direttamente o per il tramite di società da essa costituite e/o designate, di provvedere ad assicurare tutti i servizi necessari al funzionamento di Marinara procedendo alla costituzione di una Direzione di Porto, denominata anche semplicemente "Direzione".

Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Partita IVA 01398720469



Articolo 6 DIREZIONE DI PORTO

Alla Direzione di Porto sono attribuiti tutti i poteri necessari al coordinamento e all'attuazione dei servizi portuali.

La Direzione si avvale di personale proprio e/o del servizio dei terzi; comunque tutto il personale svolgente attività di servizio nell'ambito di Marinara indossa una particolare tenuta che ne consentirà il facile riconoscimento.

Allo scopo di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, a detta Direzione di Porto ed al relativo personale è riservata l'attuazione del presente Regolamento e la relativa vigilanza del rispetto dello stesso, che potrà esercitare emanando ordini e disposizioni.

Quanto sopra, ferme restando l'autorità e le prerogative degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti preposti e al solo fine di assicurare l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento.

La Direzione provvede altresì al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi debitamente autorizzati dalla SEASER S.p.A..

La Direzione vigila su tutta l'organizzazione del complesso portuale. Ha potestà di controllo sia sulle unità sia su tutte le infrastrutture e quant'altro si trovi nell'ambito di Marinara.

Articolo 7 RESPONSABILITA'

L'Utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti della navigazione, doganali, di polizia, di igiene e sicurezza.

La SEASER S.p.A. non è responsabile, neppure solidalmente, per i danni causati da terzi agli utenti nonché verso terzi da coloro che utilizzano i posti di ormeggio.

La SEASER S.p.A. non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito di Marinara ed anche a bordo delle unità.

Analogamente, non risponde di furti di unità e/o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito di Marinara da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

Articolo 8 ATTIVITA' COMMERCIALI, PROFESSIONALI ED ARTIGIANALI


Nell'ambito di Marinara è vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale – anche temporanea – a bordo o per mezzo di unità, a terra o in banchina, che non rientri tra quelle autorizzate o predisposte da SEASER S.p.A. e, se del caso, preventivamente autorizzate dalla Autorità Portuale.

TRAFFICO ED ORMEGGIO

Articolo 9 ACCESSO A "MARINARA"

L'entrata in Marinara ed il relativo ormeggio sono permessi a tutte le unità da diporto di ogni categoria nel rispetto delle vigenti normative, previa autorizzazione della Direzione di Porto, autorizzazione che potrà essere concessa dopo la presa visione della documentazione comprovante lo stato giuridico del mezzo nautico.

L'Utente si impegna a prendere visione ed a rispettare tutte le norme, disposizioni e ordinanze disposte dall'Autorità Portuale e/o Autorità Marittima e/o Direzione di Porto.


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01398720399

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE DI MARINARA

Le opere portuali di Marinara consentiranno l'ormeggio di 1.152 unità in diverse classi convenzionali.

La SEASER S.p.A. si riserva espressamente il diritto di ridefinire, a proprio insindacabile giudizio il numero, le classi (lunghezza e larghezza) e la distribuzione dei posti barca al fine di assicurare la migliore rispondenza di Marinara alle richieste di ormeggi che si dovessero manifestare nel tempo, nonché la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico nei limiti dello specchio acqueo in concessione alla SEASER S.p.A..

Ogni ormeggio è identificato dall'indicazione del pontile e del numero progressivo corrispondente. Gli ormeggi sono assegnati a lungo o a breve termine, secondo i criteri stabiliti dalla SEASER S.p.A. come riportato negli specifici contratti.

E' fatto obbligo agli Utenti di:

comunicare la sostituzione della propria imbarcazione, presentando presso il competente ufficio del Marina regolare copia dei certificati comprovanti lo stato giuridico dell'imbarcazione e/o natante.

1. comunicare la variazione del nome della propria imbarcazione;
2. richiedere il preventivo gradimento della SEASER S.p.A. qualora vogliono fare utilizzare il proprio ormeggio da parte di terzi, sia per cessione temporanea gratuita, che affitto o altra forma che non origini un utilizzo diretto dell'ormeggio.

Articolo 11

POSTO DI ORMEGGIO

L'Utente ha piena ed immediata disponibilità dell'ormeggio assegnatogli in forza di specifico contratto e la Direzione s'impegna a mantenerlo libero anche in caso di prolungata assenza, secondo le clausole e modalità indicate negli specifici contratti.

L'Utente deve utilizzare esclusivamente l'ormeggio assegnatogli in forza dello specifico contratto; in difetto la Direzione provvederà allo spostamento dell'imbarcazione addebitando all'utente le relative spese.

Articolo 12

ASSENZE DALL'ORMEGGIO

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione di Marinara.

Analoga comunicazione l'Utente è tenuto a dare in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00.

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 13


RUMORI MOLESTI

Qualsiasi rumore molesto, non autorizzato, é vietato prima delle ore 9 e dopo le ore 21 nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo Giugno/Settembre.

E' vietata ogni attività che comporti disagi o molestie oltre i limiti di tollerabilità.

E' altresì vietato l'utilizzo dei generatori di energia elettrica delle imbarcazioni dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
P.IVA 01398720482



Articolo 14
ATTREZZATURE

E' fatto divieto di ingombrare con cime d'ormeggio, attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.), e comunque con oggetti, indumenti, calzature, e materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili così come tutte le aree non destinate espressamente a deposito.

Articolo 15
PULIZIA

I possessori di unità ormeggiate ai posti loro riservati devono mantenere le stesse in ordine, pulite ed in stato di buona efficienza.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo diffida all'avente diritto, la SEASER S.p.A. provvederà a fare effettuare le pulizie esterne per mezzo del personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'inadempiente medesimo.

Articolo 16
ANIMALI

All'interno di Marinara gli animali domestici sono ammessi per il tempo strettamente necessario al loro imbarco e sbarco.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza nell'ambito portuale degli animali possa arrecare molestia, lordura e disagio.

NORME DI CARATTERE GENERALE
RIGUARDANTI LA GESTIONE DI MARINARA

Articolo 17
SERVIZI FONDAMENTALI

La Direzione di Porto curerà l'erogazione dei seguenti servizi:

A.

- ormeggio con finger od altra modalità;
- radio (comunicazioni su canale VHF 10);
- meteorologico;
- fanaleria.

B.

- illuminazione e segnaletica di Marinara;
- pulizia dei pontili;
- pulizia di superficie dello specchio acqueo in concessione;
- manutenzioni delle aree comuni a terra;
- altri servizi tecnico-portuali che la SEASER S.p.A. o le competenti Autorità ritenessero utili al buon funzionamento di Marinara.

Gli Utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti come di ogni altro servizio predisposto dalla SEASER S.p.A. secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle specifiche tariffe al momento vigenti.

Articolo 18
SERVIZI SUSSIDIARI

La SEASER S.p.A., tramite la Direzione del Marina, cura la fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica. Provvederà altresì all'allacciamento od utenza dell'eventuale servizio telefonico, fax, TV, meteosat e similari sempre che tali servizi siano ritenuti tecnologicamente ed economicamente attuabili.

L'Utente è tenuto a rimborsare alla SEASER S.p.A. le spese inerenti le forniture ed utenze sopra citate con le modalità indicate nel successivo articolo 29.

Articolo 19
CONTROLLO

La Direzione del Marina curerà il controllo nell'ambito portuale per mezzo di personale dipendente o di terzi, che porterà un apposito distintivo per indicare la propria presenza e funzione.

Detto controllo sarà effettuato dalla Direzione per conto degli Utenti ripartendone i costi tra i medesimi senza assumere la custodia dei beni degli Utenti né alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti. Il personale addetto al servizio di controllo curerà il rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Gli addetti al controllo debbono tempestivamente comunicare alla Direzione i nominativi dei trasgressori per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a loro carico.

Ciascun Utente potrà provvedere in proprio alla specifica vigilanza dell'imbarcazione e dei beni dei quali è proprietario o detentore nonché alla stipula di opportuna copertura assicurativa, esclusa ogni rivalsa a carico della SEASER S.p.A..

Articolo 20
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per le prestazioni di assistenza e di riparazione delle unità, SEASER S.p.A. procederà ad apposita convenzione con ditte specializzate e ritenute di propria fiducia.

E' comunque vietato l'ingresso in Marinara di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione del Marina.

Qualsiasi attività manutentiva che possa essere assimilata da questa direzione ad opere di cantieristica, è altresì vietata.

Articolo 21
OCCUPAZIONE AREE COPERTE E SCOPERTE

Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree scoperte devono essere corrisposti alla SEASER S.p.A., tramite la Direzione, gli importi delle tariffe dalla stessa fissate e periodicamente aggiornate. Le occupazioni sono autorizzate dalla SEASER S.p.A., tramite la Direzione di Porto; l'autorizzazione stabilisce la durata nonché ogni altra disposizione e condizione dell'occupazione.

Articolo 22
MEZZI DI SOLLEVAMENTO, ALAGGI E MESSA A MARE DELLE UNITA'

L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare delle unità, ove possibile in relazione alle strutture esistenti, sono soggette a tariffe approvate dalla SEASER S.p.A., i cui importi devono essere versati direttamente agli aventi diritto.

E' vietato l'ingresso in Marinara di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli di volta in volta espressamente autorizzati dalla SEASER S.p.A. per il tramite della Direzione Portuale.

Parimenti è vietata, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione e raddobbo delle unità a carattere abituale (quali ad esempio: tinteggiatura, levigatura, antivegetativa carteggiatura) senza la preventiva autorizzazione della SEASER S.p.A.. L'utente potrà eseguire in proprio solo piccoli lavori di manutenzione posizionando la propria unità su apposite invasature, in specifiche piazzole per periodi di sosta non superiori ai tre giorni.

L'impegno dello scalo di alaggio è disciplinato dalla SEASER S.p.A. per tramite della Direzione di Porto.

Le relative tariffe sono emanate dalla SEASER S.p.A. e periodicamente aggiornate.

Articolo 23

PAGAMENTO TARIFFE SERVIZI

I servizi di cui al precedente art. 21 A), che godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile, sono compresi dagli specifici contratti di ormeggio dei singoli Utenti.

Per i servizi e le attività di cui ai precedenti articoli 21 B), 22, 23, e 25 gli utenti sono tenuti a versare secondo le modalità riportate in contratto, gli importi stabiliti dalla SEASER S.p.A. con apposite tariffe, periodicamente aggiornate, in relazione alle caratteristiche del servizio fornito o delle attività svolte.

Gli oneri generali tutti, dovranno essere pagati in un'unica soluzione ed in via anticipata per ciascun anno solare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta fatta dalla Concessionaria.

In caso di mancato pagamento entro detto termine, saranno dovuti dall'utente, su tali somme, interessi di mora in misura pari al Prime Rate maggiorato di 3 (tre) punti percentuali praticato dalle banche nel periodo di riferimento.

Costituirà grave inadempimento del Contratto di Ormeggio da parte dell'utente il mancato pagamento della quota di oneri generali a lui spettante, protrattosi per oltre 120 (centoventi) giorni dalla richiesta fattane dalla Concessionaria; a tal fine la presente pattuizione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., salvo ed impregiudicato il diritto della Concessionaria ad agire per il recupero del proprio credito.

La SEASER S.p.A. al fine di una migliore gestione di Marinara, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le modalità di ripartizione delle spese relative ai servizi generali ed a quelli erogati ai singoli Utenti.

Articolo 24

ORMEGGIO A BREVE TERMINE


Per gli Utenti che utilizzano un ormeggio a breve termine od in transito non si fa luogo alla stipula del contratto di ormeggio, ma è sufficiente la sottoscrizione di un'impegnativa, secondo le norme e tariffe predisposte da SEASER S.p.A. e, se del caso, approvate dalla competente Autorità.

Per detti utenti " temporanei od in transito", i pagamenti dei servizi devono avvenire anticipatamente rispetto all'utilizzo dei medesimi e comunque all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio destinato al transito; i pagamenti delle forniture di servizi a consumo dovranno essere effettuati al termine del periodo di stazionamento.

Articolo 25

SERVIZI DIVERSI

Per la fornitura dei carburanti ed affini, nonché per altri servizi, prestazioni o forniture (ristorante, bar, boutique, attrezzature di bordo ecc.) gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente ai fornitori dei servizi medesimi.


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Pec: CWA 01323812003@

Articolo 26 **ASSICURAZIONI**

Tutte le unità che utilizzano il Porto Turistico Marinara devono essere assicurate con apposita polizza contro responsabilità civile, con polizza corpi e primo rischio incendio, nonché polizza di rischio statico e/o di stazionamento all'ormeggio. Alla sottoscrizione del contratto, l'utente sarà tenuto ad esibire ed allegare in copia le polizze sopra indicate ed i valori assicurati dovranno essere giudicati sufficienti dalla direzione. Qualora l'utente in sede di stipula, si rifiuti di esibire o comunque non produca copia delle polizze sopra, Seaser S.p.A. avrà facoltà di non procedere alla conclusione del contratto. Nell'ipotesi in cui le parti convengano un diverso e posteriore termine per la produzione da parte dell'utente della documentazione di cui sopra, e l'utente non adempia a tale obbligazione entro il termine pattuito, Seaser S.p.A. avrà facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto sottoscritto. In particolare potrà esercitare il diritto di recesso mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi presso l'indirizzo (o sede sociale) dell'utente. Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto dalla data di ricezione da parte dell'utente, della comunicazione di recesso. A tal fine Farà fede la data indicata nel timbro postale, ovvero nella cartolina di ricevimento, in caso di raccomandata a/r.

ACCESSO VIA TERRA A MARINARA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Articolo 27 **CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**

L'accesso nell'area portuale destinata ad ormeggio e/o servizi del Marina, oggetto della Concessione Demaniale, dovrà sempre avvenire per mezzo dell'apposita chiave magnetica personale. L'accesso a terzi al contratto sarà di massima consentito, salve diverse disposizioni delle competenti autorità, esclusivamente agli autorizzati dalla Direzione di Marinara. Gli utenti potranno comunicare alla direzione, la necessità di consentire l'accesso a chicchessia tramite richiesta sottoscritta indirizzata alla direzione del porto. La Direzione si riserva in ogni caso, la facoltà di respingere tale richiesta.

Il traffico veicolare all'interno di Marinara è vietato in qualsiasi forma. La circolazione deve essere esclusivamente pedonale, sarà cura del personale di servizio (unico esentato da questa norma) in casi particolari e compatibilmente agli impegni accompagnare la clientela con appositi mezzi.

Articolo 28 **STAZIONAMENTO DEI VEICOLI**


Il parcheggio dei veicoli deve avvenire soltanto nei parcheggi di proprietà e/o nelle zone all'uopo destinate, nei limiti della capacità di dette zone, con eventuale pagamento della specifica tariffa. Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata richiesta alla competente Autorità per la rimozione forzata, a spese del proprietario, deposito compreso.

Articolo 29 **UTENTI IN TRANSITO**

Gli Utenti delle unità in transito godono di tutti i servizi organizzati e, conseguentemente, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili.

Articolo 30 **TARIFFE**

Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01308320481



Fanno parte integrante del presente Regolamento le tariffe predisposte dalla SEASER S.p.A., di volta in volta aggiornate e, se del caso, approvate dall'Autorità Portuale.


Articolo 31
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento del presente Regolamento sarà deferita alla decisione di un Collegio di Arbitri composto di tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 807 e ss.cpc.

L'attività degli arbitri darà luogo ad un lodo suscettibile di acquistare efficacia di sentenza ai sensi dell'art. 825 cpc.

Ravenna, Agosto 2005



Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna
Part. IVA 01398721046

SEASER S.p.A.
PROT. IN ARRIVO
n. 172 data 21/08/06



14 AGO. 2006

48100 Ravenna, li

P.D.C. - T.V. (CP) Giuseppe SEMERARO - Tel. 0544/443011

Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ravenna

Servizio: Pol. Mar. Sezione: Dem./Amb.

Indirizzo Telegrafico: Compamare Ravenna

Prot. n° 27/13410 - Allegati: 1

A SEASER S.p.a.
Piazzale Adriatico, 6
48023 MARINA DI RAVENNA (RA)

e, p.c.: AUTORITA' PORTUALE
48100 RAVENNA

Argomento: Approvazione Regolamento Porto Turistico "Marinara".-

(Spazio riservato
a protocolli, visti e
decretazioni)

Si trasmette, in allegato, il decreto n°35/2006 in data 09.08.2006, con cui è stato approvato il Regolamento contenente le norme per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico specificato in argomento.-

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Tiberio PIATTELLI

CV (CP) TIBERIO PIATTELLI

MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

DECRETO N° 35 /2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna,

PREMESSO che la società SEASER S.p.a., con sede in Marina di Ravenna (RA) Piazzale Adriatico n°6, gestisce, in forza di regolare atto formale n°11/05, repertorio n°882, rilasciato dalla competente Autorità Portuale di Ravenna, l'approdo turistico denominato "MARINARA", ubicato nell'ambito portuale del porto di Ravenna;

VISTA la nota n°1330 in data 26.06.2006, con la quale la predetta società SEASER S.p.a. ha fatto pervenire, per la successiva approvazione, una bozza di Regolamento dell'approdo di cui trattasi;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione;

APPROVA

l'allegato Regolamento contenente le norme per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico denominato "MARINARA", ubicato nell'ambito portuale del porto di Ravenna.-

Ravenna, addì

10 AGO 2006




IL COMANDANTE
C.V. (CR) Tiberio PIATTELLI

MARINARA Porto Turistico Internazionale
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna
Italy

MARINARA


Porto Turistico Internazionale

**REGOLAMENTO INTERNO PER
L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO
TURISTICO MARINARA
APPROVATO DALLA
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
CON DECRETO N. 35/2006**


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6/
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01308720399

INDICE

PREMESSE		Pag. 3
NORME GENERALI		
Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	Pag. 3-4
TRAFFICO ED ORMEGGIO		
Articolo 2	Velocità nel Marina.....	Pag. 4
Articolo 3	Manovre nel Marina.....	Pag. 4
Articolo 4	Posto di ormeggio-Modalità di ormeggio.....	Pag. 4
Articolo 5	Ormeggio in transito.....	Pag. 4
Articolo 6	Uso delle ancore.....	Pag. 5
SICUREZZA, ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO		
Articolo 7	Norme di sicurezza.....	Pag. 5
Articolo 8	Relitti.....	Pag. 5
Articolo 9	Antinquinamento.....	Pag. 5
Articolo 10	Antincendio.....	Pag. 6
DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 11	Responsabilità dell'utente	Pag. 7


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA 01398720399

PREMESSE

- La SEASER S.p.A., ha ottenuto la Concessione Demaniale Marittima n° 11 Registro Concessioni Anno 2005 Repertorio n° 882, rilasciata dalla competente Autorità Portuale di Ravenna.
- Detta Concessione ha per scopo, tra l'altro, la realizzazione e gestione di un Porto Turistico in Marina di Ravenna.
In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 5 della citata Concessione Demaniale è stato redatto il presente Regolamento.
Con la denominazione di "UTENTE", nel presente Regolamento, sarà identificata la persona fisica o giuridica cui risulti assegnato o che comunque a qualsiasi titolo fruisca, anche temporaneamente, di un ormeggio o altra utenza portuale nell'ambito del Porto Turistico che sarà chiamato "MARINARA".
- **La SEASER S.p.A. ha facoltà:**
 1. di provvedere direttamente, anche mediante propri organi, alla gestione del Porto Turistico;
 2. di affidare sia per l'intero periodo della concessione, sia per periodi più limitati, il funzionamento e la gestione delle attività portuali ad altre società, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, se necessaria.
- L'Utente, nell'usufruire degli ormeggi e dei servizi di Marinara, espressamente e a tutti gli effetti, ne accetta tutte le caratteristiche quali, a solo scopo esemplificativo, dimensioni, collocazione, orientamento, strutture di ormeggio, manlevando SEASER S.p.A. da ogni responsabilità in merito.
- **Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.**

NORME GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO


Il presente Regolamento ha per la disciplina delle attività tecniche ma nautiche che si svolgono nel Porto Turistico di Marinara, a salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino in genere.

L'allegata planimetria pur formando parte integrante del presente Regolamento, ha carattere unicamente indicativo delle opere fisse previste, riservandosi espressamente SEASER S.p.A. il diritto di modificare, anche integralmente, l'organizzazione, la distribuzione e le classi (larghezza e lunghezza) degli ormeggi attualmente previste nei limiti dello specchio acqueo oggetto della Concessione Demaniale.

Articolo 2

VELOCITA' IN MARINARA

Nell'ambito di Marinara la velocità massima consentita alle unità è di 3 nodi (5,5km/h.) e comunque rapportata alla situazione volta a volta esistente.


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
Part. IVA n° 13158720399

Ogni imbarcazione deve sempre procedere a velocità di sicurezza in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare gli abbordi ed è tassativamente vietata l'andatura a vela.

Articolo 3 MANOVRE IN MARINARA

Tutte le manovre eseguite all'interno di Marinara dovranno effettuarsi con prudenza e diligenza secondo le "Buone regole dell'arte marinara", attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione di Porto, la quale potrà anche disporre movimenti d'autorità qualora ciò si renda necessario per esigenze particolari.

In caso di assenza dell'utente e/o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà provvedere direttamente con personale di propria fiducia ai movimenti e spostamenti necessari dell'unità da diporto.

Articolo 4 MODALITA' DI ORMEGGIO

Le operazioni di ormeggio dell'imbarcazione devono avvenire in conformità con le seguenti prescrizioni:

1. le imbarcazioni ormeggiate nell'area attrezzata con finger dovranno eseguire l'ormeggio come da illustrazione grafica – informativa fornita dalla Direzione all'atto della consegna dell'ormeggio, tale illustrazione è da ritenersi, "regola d'arte" storica per le locali strutture portuali.
2. Le imbarcazioni dovranno essere dotate di parabordi di poppa e/o di prua ritenuti idonei (o ritenuti tali dalla Direzione di Porto) alla prevenzione di danni ai pontili, alle strutture ed alle attrezzature portuali.
3. L'ormeggio "in andana" sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione di Porto. Quanto sopra facendo salvo ed impregiudicato ogni diritto della SEASER S.p.A. ad agire legalmente a tutela della propria ed altrui incolumità.

Articolo 5 ORMEGGIO IN TRANSITO

Ai sensi dell'art. 15 lettera G della Concessione Demaniale di cui alle premesse sono riservati all'ormeggio di natanti in transito il 10% dei posti barca realizzati.

La Direzione si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dimensionali e la collocazione di detti posti riservati al transito.

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa nella zona di transito è stabilito dalla Direzione di Porto.

Le unità degli "utenti in transito", cioè di coloro che non fruendo di posto fisso, sempre che godano dei requisiti previsti dalle Norme, intendono utilizzare la parte di Marinara riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto in ormeggio in detta parte di Marinara, devono sostare in rada fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore a 72 (settantadue) ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di

120 (centoventi) ore in caso di ulteriore disponibilità dell'ormeggio, ad insindacabile giudizio della Direzione di Porto.

Articolo 6 USO DELLE ANCORE

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali di ormeggio, è formalmente vietato a tutte unità, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore. Le unità devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse fosse arrecato.

SICUREZZA, ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Articolo 7 NORME DI SICUREZZA

Ogni Utente, anche temporaneo, di Marinara è tenuto alla scrupolosa osservanza e rispetto delle norme e regolamenti emanati dalle competenti Autorità in materia di sicurezza, antincendio ed antinquinamento, affinché tutte le unità che approdano in Marinara siano in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

La Direzione di Porto può disporre provvedimenti, in qualsiasi momento, ai fini della prevenzione di incidenti e danni, senza che ciò comporti, per la stessa, assunzione di responsabilità al riguardo.

Qualora i preposti alla vigilanza di Marinara rilevino che un natante od imbarcazione è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o detentore e simultaneamente, in caso d'urgenza, il guardiano nominato affinché sia eliminato l'inconveniente.

Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, l'unità sarà messa in sicurezza a cura della SEASER S.p.A., a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Articolo 8 RELITTI

Qualora un'unità affondi dentro il Marina, il proprietario o il guardiano nominato sono obbligati alla rimozione e/o smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione di Porto, l'approvazione a procedere.

In difetto provvederà la Direzione di Porto addebitando le relative spese. Qualora una unità affondi nelle vicinanze del Marina intralciando od impedendo il transito da e per Marinara, ferme restando le competenze dell'Autorità Marittima, il proprietario o il guardiano del relitto saranno tenuti a rifondere alla SEASER S.p.A. gli eventuali danni alla stessa derivanti.

In difetto provvederà la Direzione di Porto addebitando le relative spese.

Articolo 9 ANTINQUINAMENTO

Nell'interno di Marinara è vietato l'uso dei "proiettori", la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine e dello specchio acqueo.

E' specificatamente vietata l'effettuazione di "prove motore" all'interno del bacino portuale

In particolare, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso di impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare.

Per le esigenze personali devono essere utilizzati i locali igienici (servizi e docce) esistenti salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami di bordo.

Gli Utenti potranno essere obbligati a dotare le unità di opportune attrezzature atte alla raccolta dei liquami e dei rifiuti di bordo dell'imbarcazione salvo che la stessa non sia già dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami di bordo.

E' vietato lavare stoviglie, indumenti od altro sui pontili e/o a bordo salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per la raccolta dei liquidi che possono provocare inquinamento.

In Marinara è fatto assoluto divieto di pesca e balneazione.

Il rifornimento dei carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso i distributori di carburante autorizzati. E' assolutamente vietato, all'interno del Marina, qualsiasi modalità di rifornimento, anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, taniche o qualsiasi altro contenitore. In caso di mancanza totale di carburante, l'utente dovrà rivolgersi alla Direzione di Porto.

In caso di versamento accidentale di idrocarburi o di altre sostanze sulle banchine, pontili o nello specchio acqueo, l'Utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti a limitare e contenere il danno, informando immediatamente il personale ormeggiatore antinquinamento e la Direzione di Porto. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, l'Utente deve provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle strutture interessate.


Articolo 10 ANTINCENDIO

Marinara dispone di un'appropriata attrezzatura di impianti fissi e mobili per poter intervenire in ogni caso di incendio o di grave inquinamento.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni, l'Utente deve attenersi alle regole della massima diligenza e previdenza ed osservare altresì le seguenti prescrizioni:

- a) Sarà cura degli utenti, qualora questi si assentino dalla propria imbarcazione (per periodi anche brevi), posizionare in off l'interruttore di erogazione dell'energia elettrica posto sulla colonnina di servizio. A tale disposizione potranno in casi particolari essere concesse deroghe firmando un modulo di manleva disponibile in segreteria.
- b) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi;
- c) curare che le apparecchiature elettriche e radio – elettriche della propria unità siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento;
- d) il rifornimento di carburante, se esistente tale servizio, deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
- e) i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi;
- f) gli estintori sulle unità devono essere nel numero prescritto dalle norme vigenti in materia ed in perfetto stato di funzionamento;
- g) in caso di inizio di incendio tutto dovrà essere messo funzionante per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati al fine di circoscrivere e domare l'incendio, provocando immediatamente l'intervento del corpo dei Vigili del Fuoco, del personale disponibile e informando tempestivamente la Direzione di Porto;

Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
P.IVA 013 9872039



MARINARA Porto Turistico Internazionale
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna
Italy


DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

L'Utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili ed in particolare in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di igiene e di sicurezza della navigazione.

Per quanto attiene l'esercizio della polizia sull'uso del Demanio Marittimo, si fa riferimento agli articoli 30 e 81 del vigente Codice della Navigazione ed agli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento d'esecuzione (Parte Autorità Marittima).

Ravenna, Agosto 2005


Seaser S.p.A.
Piazzale Adriatico, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)
P.A. IVA 03290710399